COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.5.2023
COM(2023) 267 final

2023/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione europea è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[1] ("direttiva sulla tassazione dell'energia" o "direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni nei livelli di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

La Polonia chiede l'autorizzazione ad applicare una riduzione temporanea delle aliquote d'imposta nazionale all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva e alla tabella C dell'allegato I della direttiva.

Il periodo di validità della richiesta è limitato a sei mesi e rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia.

Con lettera del 3 gennaio 2023 le autorità polacche hanno informato la Commissione dell'intenzione di applicare tale misura temporanea dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari il 15 febbraio 2023.

La richiesta di deroga riguarda l'applicazione di aliquote di tassazione ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. La situazione socioeconomica determinata dall'elevata inflazione e dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici rappresenta un grave problema per la società polacca. Allo stesso tempo, le norme della direttiva 2003/96/CE relative all'adeguamento annuale delle aliquote d'imposta nazionali espresse in monete nazionali diverse dall'euro imporrebbero alla Polonia di aumentare le proprie aliquote fiscali nazionali per i prodotti in questione.

Le autorità polacche hanno sottolineato che l'adeguamento annuale delle aliquote minime espresse in moneta nazionale per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, richiesto in virtù dell'articolo 13 della direttiva, unitamente al tasso di cambio euro-zloty (EUR/PLN) temporaneamente elevato e sfavorevole il primo giorno lavorativo di ottobre 2022, comporterebbe un aumento dei livelli di tassazione applicabili ai prodotti in questione[2].

Sebbene da allora il tasso di cambio dello zloty sia ritornato a un livello più favorevole, la procedura di cui all'articolo 13 non ne tiene conto e, pertanto, l'unico modo per la Polonia di mantenere livelli di tassazione costanti per i prodotti energetici interessati consisterebbe in una richiesta di deroga. Senza tale deroga sarebbe necessario aumentare i livelli di tassazione applicabili a tali prodotti.

---

1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

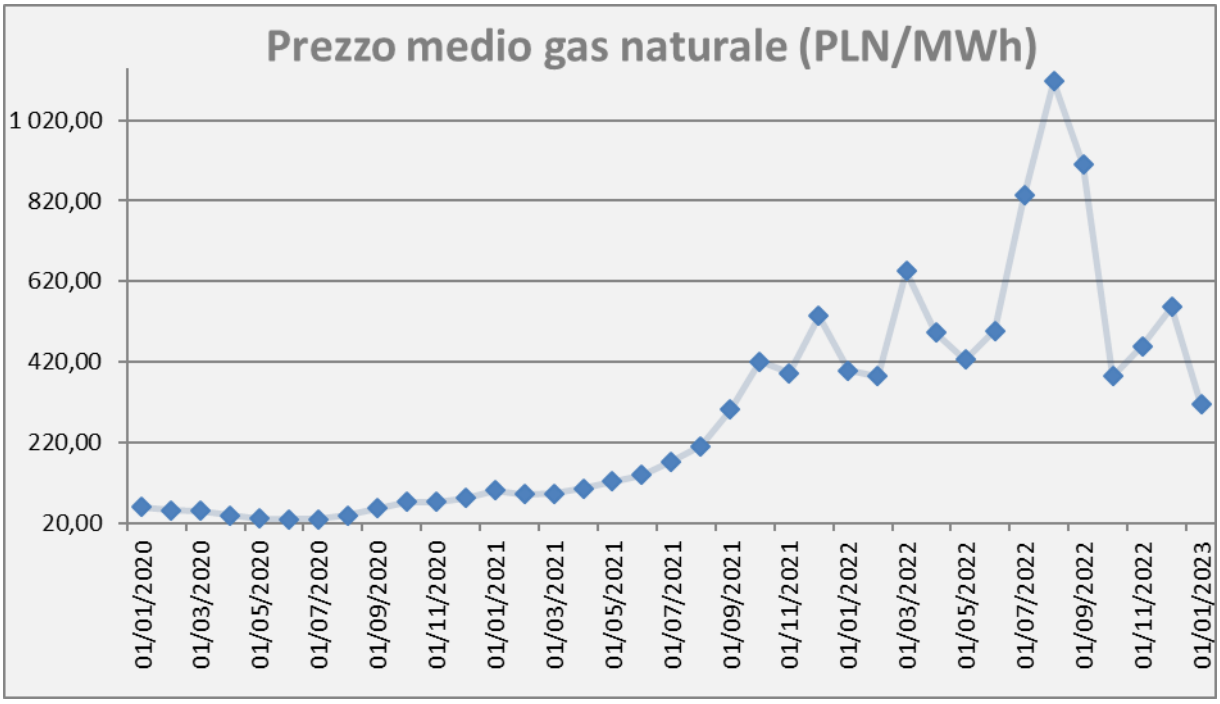
2 Nel 2023 ai fini delle accise si applica il tasso di cambio di 4,8320 PLN nei confronti dell'euro (nel 2022 il cambio era di 4,5826 PLN nei confronti dell'euro).

La richiesta delle autorità polacche è finalizzata ad attenuare le ripercussioni negative che potrebbero derivare da tale aumento, mantenendo le pertinenti aliquote fiscali nazionali ai livelli attuali, al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva. Ne deriverebbe una riduzione delle aliquote fiscali nazionali espresse in euro rispetto alle aliquote minime, risultante dalla differenza del tasso di cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva. Tale non indicizzazione delle aliquote nazionali si applicherebbe anche ad altri prodotti energetici destinati al riscaldamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva.

La Polonia ha sottolineato l'importanza di tale deroga in considerazione dell'impatto negativo del forte aumento del prezzo dell'energia, che è una delle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Le autorità polacche hanno sottolineato che tale situazione, che si somma all'inflazione galoppante, interessa direttamente sia le famiglie che le imprese. A tale riguardo, la Polonia ha precisato che una riduzione dell'aliquota dell'accisa sarebbe disponibile per tutti i consumatori che acquistano combustibili per riscaldamento oggetto della richiesta di deroga[3].

Secondo le informazioni contenute nei grafici seguenti forniti dalle autorità polacche, nel 2022 si è registrato un aumento sostanziale dei prezzi dei prodotti energetici oggetto della richiesta di deroga.

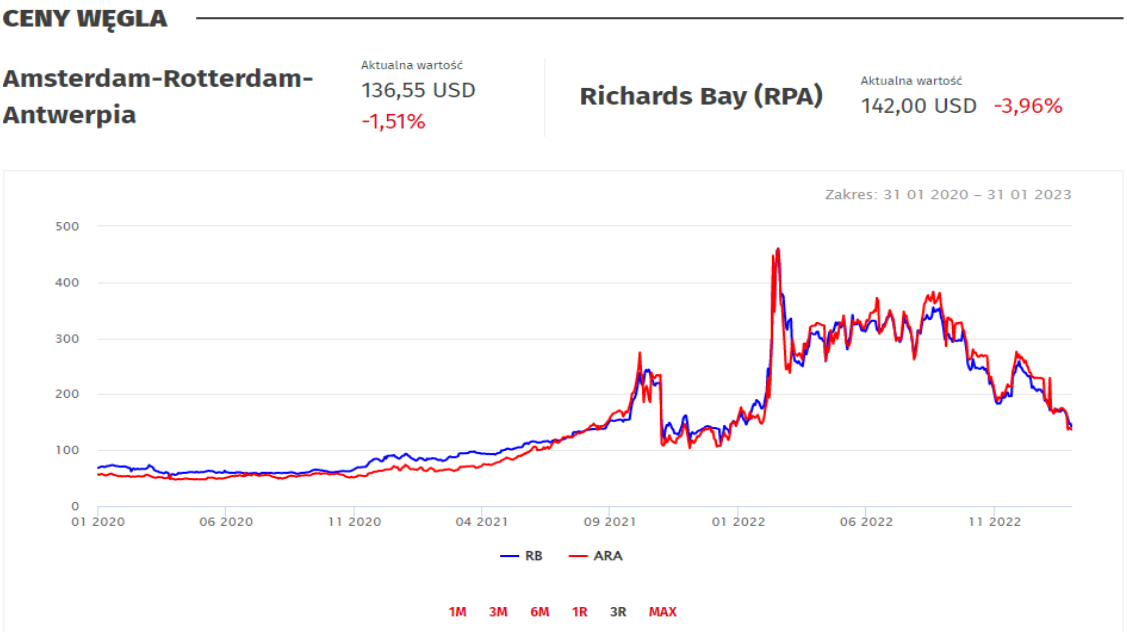
Grafico 1 – Prezzo medio del gas naturale (2020-2023)[4]



[3] Secondo le stime nazionali, il numero di beneficiari diretti è stato calcolato in circa 6 600 contribuenti in Polonia, principalmente imprenditori (di cui 6 200 sono contribuenti che presentano dichiarazioni sui prodotti del carbone).

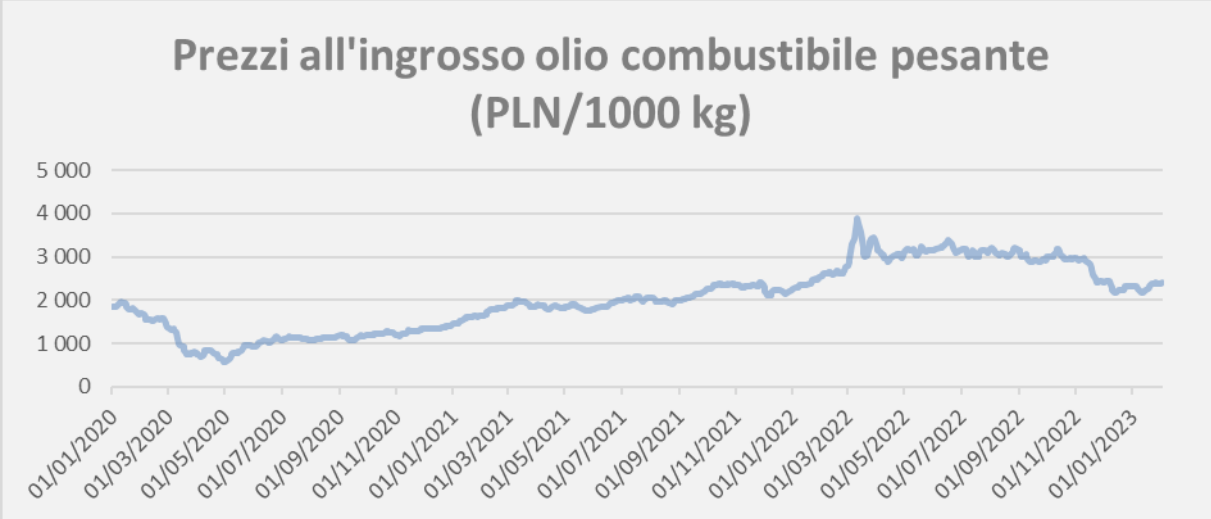
[4] Dati sul gas naturale sulla Borsa dell'energia polacca (TGE).

Grafico 2 – Prezzo a pronti del carbone in USD (2020-2022)[5]



Secondo le autorità polacche, i grafici di cui sopra illustrano le tendenze storiche dei prezzi del carbone e del gas nei mercati all'ingrosso pertinenti, compreso l'aumento dei prezzi nel 2022 legato agli effetti dell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Figura 3 – Prezzi all'ingrosso dell'olio combustibile pesante[6]



Oltre ai dati sui prezzi dell'energia, le autorità polacche hanno fornito la seguente tabella che confronta i livelli minimi di tassazione applicabili ai sensi della direttiva per ciascun prodotto energetico oggetto della loro richiesta, unitamente alle aliquote corrispondenti attualmente in vigore in Polonia (gennaio 2023). Hanno sottolineato che le aliquote di accisa sui combustibili per riscaldamento si applicano indistintamente sia ai singoli nuclei familiari che ai clienti commerciali.

5 I dati riguardanti il carbone si basano sui mercati ARA Amsterdam-Rotterdam-Anversa e Richards Bay (Sud Africa).

6 Sulla base di dati sui prezzi all'ingrosso ORLEN.

Prodotto energetico	Minimi UE (EUR)	EUR/ PLN (2023)	Minimi UE nel 2023 (PLN)	Accisa nel 2022 (PLN)	Accisa nel 2023 senza modificare l'aliquota dell'accisa (in EUR)	Differenza tra i minimi UE e la tassazione effettiva (PLN)	Differenza tra i minimi UE e la tassazione effettiva (EUR)	Modifica dei minimi UE rispetto alla tassazione effettiva (%)
Olio combustibile pesante *(in PLN per 1 000 kg)*	15	4,832	72,48	69	14,2798	3,48	0,72	5,04
Gas naturale *(in PLN per gigajoule potere calorifico superiore)*	0,3	4,832	1,45	1,38	0,2856	0,07	0,01	5,04
Carbone e coke *(in PLN per gigajoule potere calorifico superiore)*	0,3	4,832	1,45	1,38	0,2856	0,07	0,01	5,04

In base alla tabella di cui sopra, secondo le autorità polacche, la differenza tra i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva e le aliquote polacche corrisponde al 5,04 % per tutti i prodotti energetici oggetto della loro richiesta.

Secondo la Polonia, l'accisa risulta essere la componente di prezzo su cui è possibile intervenire a breve termine, al fine di attenuare gli effetti indesiderati dell'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva.

A corredo della loro richiesta, le autorità polacche hanno inoltre fornito alla Commissione i grafici seguenti, che presentano: i) il tasso di cambio applicabile il primo giorno lavorativo di ogni mese nel 2022 (grafico 4); ii) le variazioni di questo tasso di cambio a ottobre 2022 (grafico 5); e iii) il tasso di cambio medio mensile per il 2022 (grafico 6).

Grafico 4 – tasso di cambio EUR/PLN il primo giorno lavorativo di ogni mese (2022)



Grafico 5 – tasso di cambio EUR/PLN a ottobre (2022)

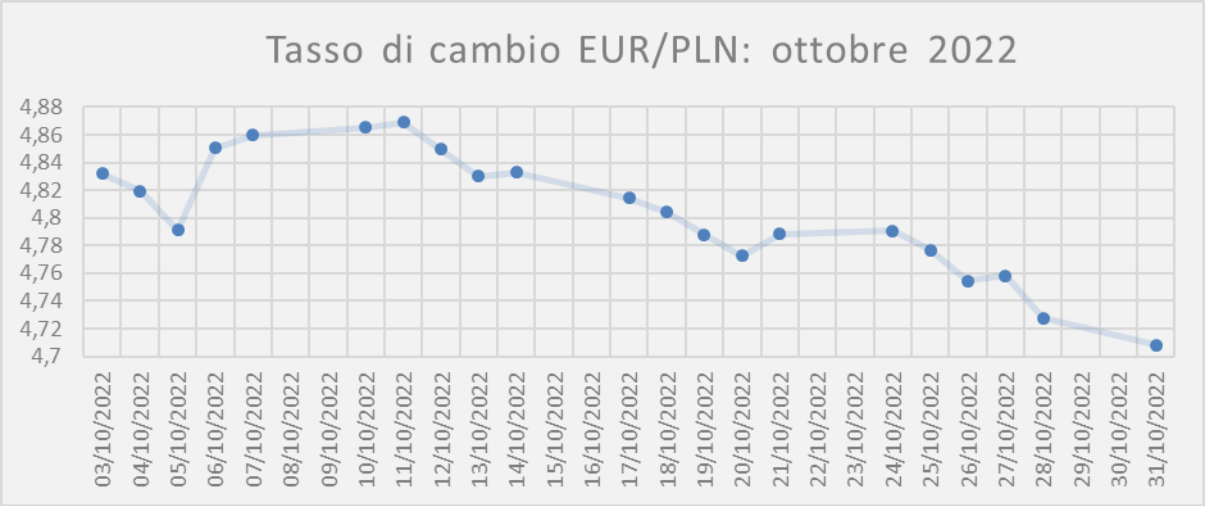
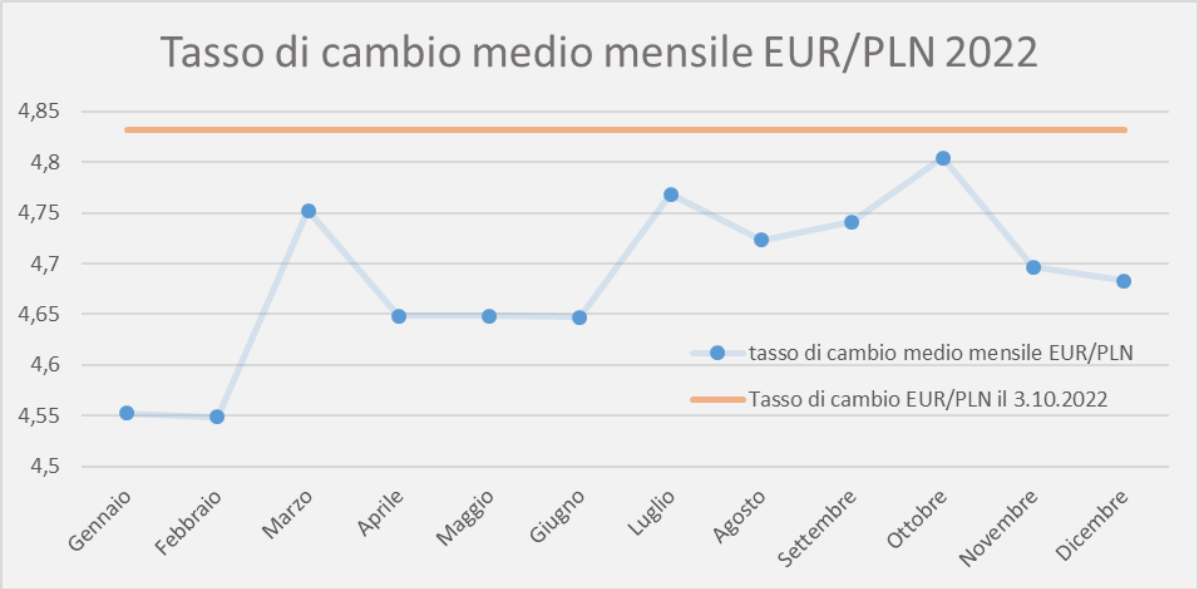


Grafico 6 – tasso di cambio medio mensile EUR/PLN (2022)



Alla luce delle informazioni presentate nei grafici di cui sopra, le autorità polacche hanno sottolineato come l'avere utilizzato il mese di ottobre 2022[7] come riferimento per l'adeguamento annuale a norma dell'articolo 13 della direttiva abbia avuto un impatto negativo per la Polonia. A ulteriore riprova di tale effetto negativo, hanno presentato l'esempio che segue, sottolineando che le aliquote di accisa per i prodotti energetici oggetto della loro richiesta avrebbero rispettato i livelli minimi stabiliti dalla direttiva se l'adeguamento annuale fosse stato basato sul tasso di cambio vigente nel gennaio 2022.

Prodotti energetici oggetto della richiesta	**Livelli minimi di tassazione UE (in EUR)**	**Aliquota dell'accisa (in zloty polacchi)**	**Aliquota fiscale basata sul tasso di cambio medio mensile EUR/PLN nel gennaio 2022**	**Aliquota 2023**
Carbone e coke (per gigajoule potere calorifico superiore)	0,3	1,38	0,3 * 4,55 ≈ 1,37	Non occorrono modifiche
Gas naturale (per gigajoule potere calorifico superiore)	0,3	1,38	0,3 * 4,55 ≈ 1,37	Non occorrono modifiche
Olio combustibile pesante (per 1 000 kg)	15	69	15 * 4,55 ≈ 68	Non occorrono modifiche

Le autorità polacche hanno inoltre inviato informazioni pertinenti sui valori previsti degli indicatori macroeconomici di base per il periodo 2021-2026[8]. Tali valori indicano che il tasso di cambio EUR/PLN previsto per il 2023 sarà di 4,6470 PLN nei confronti dell'euro (media). Pertanto, secondo le loro stime, si dovrebbe ipotizzare una distribuzione mensile dell'importo previsto, pari a 4,6470 PLN, fino alla fine del 2023.

Le autorità polacche hanno ritenuto che fosse difficile stimare l'effetto sul bilancio della modifica delle aliquote di accisa sui prodotti energetici interessati. Hanno tuttavia confermato che, essendo di lieve entità, la rettifica delle aliquote non dovrebbe incidere

[7] Il primo giorno lavorativo di ottobre 2022 tale valore era il più elevato per il 2022 e corrispondeva a 4,832 PLN nei confronti dell'euro.

[8] In base ai prezzi giornalieri sulla Borsa dell'energia polacca (TGE). Prezzi espressi in PLN/MWh; Prezzi ad un giorno TGeBase.

significativamente sulle entrate di bilancio, tanto più che i prezzi elevati dei vettori energetici generano maggiori entrate di bilancio dall'IVA[9].

L'incidenza sul bilancio per il periodo coperto dalla richiesta di deroga è stimata in 9,2 milioni di PLN. A tale riguardo la tabella seguente, fornita dalle autorità polacche, presenta l'incidenza sul bilancio di ciascuno dei prodotti energetici interessati.

Prodotto energetico	**Incidenza sul bilancio per il primo semestre del 2023** **(in milioni di PLN)**
Olio combustibile pesante e altri combustibili utilizzati per riscaldamento	2,4
Gas naturale e altri combustibili gassosi utilizzati per riscaldamento	4,8
Carbone e coke	2,0

Secondo le autorità polacche la deroga risulta quindi necessaria.

Al termine del periodo interessato dalla richiesta di deroga, la Polonia prevede di aumentare le aliquote di accisa per i prodotti summenzionati in modo da rispettare i livelli minimi di tassazione dell'UE. Allo stesso tempo non esclude la possibilità di chiedere una proroga della deroga.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 13, paragrafo 1, stabilisce che per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

L'articolo 13, paragrafo 2, stabilisce che "*Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori*."

[9] In base alle loro stime, per i destinatari che non beneficiano delle esenzioni dall'accisa (la maggior parte delle entità che utilizzano carbone e gas naturale per riscaldamento sono esenti dall'accisa a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h) della direttiva, ad esempio le famiglie o le imprese a forte consumo di energia), il cambiamento comporta un aumento dei costi: nel caso dell'**olio combustibile pesante** di circa 0,4 PLN/kg (circa 0,5 PLN/kg IVA inclusa), nel caso del **carbone** di circa 1,67 PLN/tonnellata (2 PLN/tonnellata IVA inclusa) e nel caso del **gas naturale** ad alto metano del gruppo E di circa 0,2 PLN/metro cubo (0,27 PLN/kg/m³ IVA inclusa).

L'aumento delle pertinenti aliquote nazionali polacche ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sarebbe stato di poco superiore alla tolleranza del 5 % consentita dall'articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva.

Nel chiedere una deroga per consentire la non indicizzazione delle aliquote nazionali, le autorità polacche chiedono un aumento temporaneo molto modesto (meno di 1 punto percentuale) del livello di tolleranza applicabile all'adeguamento annuale delle aliquote per un periodo limitato.

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

Mediante la deroga richiesta, limitata nel tempo, le autorità polacche intendono attenuare l'impatto negativo che deriverebbe da un aumento dei livelli di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty elevato e sfavorevole in applicazione dell'articolo 13 della direttiva. Tale riduzione corrisponderebbe all'importo risultante dalla differenza di cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva.

La Polonia ritiene che la misura temporanea permetterà di alleviare parzialmente l'onere sociale ed economico che grava sulle famiglie e sulle imprese polacche nell'attuale contesto geopolitico. Le autorità polacche hanno sottolineato a tale riguardo che la riduzione d'imposta sarebbe vantaggiosa sia per i venditori dei prodotti energetici interessati che per i loro consumatori. Nel contesto attuale, si tratta di un fattore rilevante alla luce delle considerazioni della politica di coesione sociale.

La riduzione in questione può essere consentita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Il periodo limitato di validità di sei mesi rientra nel periodo massimo consentito all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia, che per questo tipo di misure stabilisce un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo.

La deroga dovrebbe però lasciare impregiudicata la futura adozione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un atto giuridico che modifica la direttiva sulla tassazione dell'energia[10].

Norme in materia di aiuti di Stato

La riduzione temporanea dell'imposta prevista dalle autorità polacche rientra nei pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva.

La presente proposta non incide sulla valutazione della misura polacca ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, la proposta di una decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato.

[10] Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) del 14.7.2021, COM(2021) 563 final 2021/0213 (CNS).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Ogni richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia deve essere esaminata dalla Commissione tenendo conto: i) del corretto funzionamento del mercato unico; ii) della necessità di garantire una concorrenza leale; e iii) delle politiche dell'UE in materia di salute, ambiente, energia e trasporti.

Secondo le autorità polacche, l'obiettivo di tale riduzione fiscale è alleviare parzialmente l'onere sociale ed economico per la popolazione polacca in caso di aumento delle imposte dovuto al tasso di cambio sfavorevole euro-zloty, associato all'aumento dell'inflazione che colpisce sia le famiglie che le imprese, in parte a causa del recente aumento dei prezzi dovuto al conflitto in Ucraina.

Stante la situazione, è improbabile che la misura temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE e, alla luce dell'effetto e della durata limitati, non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato unico.

Come sottolineato nella comunicazione RePowerEU[11], pur concentrandosi sulle famiglie e le imprese vulnerabili, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare misure che incentivino il risparmio energetico e riducano il consumo di combustibili fossili. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, la richiesta di deroga è tuttavia considerata adeguata e proporzionata. La misura tiene inoltre conto della necessità di conciliare gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia, segnatamente la politica ambientale dell'Unione, con l'imperativo di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie.

Considerate le circostanze e trattandosi di una misura temporanea e di portata limitata, appare opportuno concedere l'autorizzazione richiesta.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, dato che il presente atto non è un progetto di atto legislativo, non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali ai sensi del protocollo n. 2 dei trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "*REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili*", COM(2022) 108 final dell'8.3.2022.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.
Le riduzioni d'imposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.
Le riduzioni d'imposta sono applicabili per un periodo limitato di sei mesi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta della Polonia e riguarda solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede alcuna semplificazione:
si basa su una richiesta della Polonia e riguarda solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di sei mesi.

Le aliquote d'imposta applicabili saranno sotto i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.

La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Ai sensi dell'articolo 1 la Polonia sarà autorizzata ad applicare all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento aliquote di tassazione ridotte al di sotto dei livelli minimi di tassazione.

Ai sensi dell'articolo 2 l'autorizzazione è rilasciata per sei mesi secondo la richiesta della Polonia e entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.

2023/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[12], in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 3 gennaio 2023 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 15 febbraio 2023. L'autorizzazione è stata chiesta per un periodo di sei mesi, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

(2) Secondo le autorità polacche, l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta mira ad attenuare l'impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty elevato e sfavorevole, conformemente all'articolo 13 della direttiva. Tale riduzione corrisponderebbe all'importo risultante dalla differenza di cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva. La riduzione renderebbe l'aliquota d'imposta applicabile al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva.

(3) L'autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato unico. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, l'autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L'autorizzazione concilia le considerazioni strategiche specifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, segnatamente la politica ambientale dell'Unione, con la necessità di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l'aumento dei costi dell'energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

(4) La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto.

[12] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

(6) Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prodotti energetici sui consumatori, è opportuno garantire che la Polonia possa applicare la riduzione d'imposta, come richiesto, a decorrere dal 1º gennaio 2023.

(7) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotta un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema diventa applicabile.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente